

Pubblicato il 27/12/2022

N. 03647/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01627/2017 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania****sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2017, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Power Wash S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Lieto e Raffaele Guerritore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Di Lieto in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 143;

***contro***

Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, Via Piave n. 1;  
Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato

e difeso dall'avvocato Federico Acocella, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 203;

***e con l'intervento di***

*ad*

*adiuvandum:*

Fallimento Power Wash S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lieto e Raffaele Guerritore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*ad*

*opponendum:*

Guardie Ambientali D'Italia - Coordinamento Provinciale di Salerno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Francavilla, con domicilio eletto presso il suo studio in Pagani, Via B. Mangino n. 60;

***per l'annullamento***

del provvedimento del 2.11.2017, del Responsabile P. O. dell'Area Sviluppo Economico e Commerciale del Comune di Nocera Inferiore, recante intimazione all'interruzione degli scarichi di acque reflue e meteoriche nei collettori consortili del canale Fosso Imperatore, e quindi a trattare le suddette acque reflue come rifiuti liquidi;

dell'ordinanza sindacale del Comune di Nocera Inferiore, n. 47 del 2.11.2017;

dell'atto – diffida del 30.10.2017, sempre a firma del Responsabile P. O. dell'Area Sviluppo Economico e Commerciale del Comune di Nocera Inferiore;

per quanto di ragione, della deliberazione del 27.10.2017 del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno;

di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore e del Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il presente ricorso, notificato in data 24 novembre 2017 e depositato in pari data, la società ricorrente deduceva che, a seguito della delibera del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio Sarno n. 290 del 27 ottobre 2017, di revoca del Nulla Osta idraulico rilasciato dal Comune di Nocera Inferiore per lo scarico delle acque reflue depurate e meteoriche immesse nel canale di Fosso Imperatore, il Comune aveva adottato una serie di provvedimenti, recanti la diffida alle aziende ubicate nel comparto a scaricare le acque reflue nella condotta interna alla zona industriale, la chiusura dei condotti di scarico confluenti nel canale e l'intimazione alle ditte dell'area di interrompere lo scarico delle acque nei collettori consortili.

Rappresentava in particolare che i gravati provvedimenti risultavano adottati in assenza di una propedeutica attività di controllo, ispezione e vigilanza, che l'interruzione dell'efficacia dei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati non avrebbe potuto essere disposta *sine die* e che non risultavano integrati i caratteri della necessità e dell'urgenza previsti *ex lege*.

Con decreto cautelare n. 659/2017, pubblicato in data 27 novembre 2017, il Tribunale rigettava la domanda di sospensione urgente dei provvedimenti impugnati in ragione: *“della derivazione del pregiudizio lamentato dal presupposto atto del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, recante revoca del n.o. idraulico in capo al Comune di Nocera Inferiore, da cui, consequenzialmente, discende la contestata inibitoria; della prevalenza degli interessi (essenzialmente connessi alla tutela della salute pubblica) rappresentati nel detto atto presupposto e compromessi, in tesi, dalla mancata tempestiva attivazione delle doverose procedure di ripristino del normale deflusso delle acque scaricate nel canale consortile Fosse Imperatore, riconducibili agli scarichi provenienti dall'area industriale del Comune di Nocera Inferiore (...); della impossibilità, in costanza di scarichi attivi, di procedere al ripristino delle normali condizioni di regimentazione delle acque e del regolare deflusso delle stesse (...); della non impossibilità, per converso, per la ditta ricorrente, di rimodulare temporaneamente (fino a diversa determinazione degli organi competenti, obbligati, per parte loro, alle pertinenti attività loro incombenti) le attività industriali utilizzando una diversa modalità di smaltimento dei liquidi, risultando così dequotato il pregiudizio lamentato sotto il profilo meramente patrimoniale”*.

Si costituivano in giudizio il Comune e il Consorzio resistenti, eccependo preliminarmente irregolarità formali relative alla sottoscrizione e al deposito del ricorso.

Nel merito, contestavano la fondatezza del ricorso evidenziando che i provvedimenti inibitori adottati dal Comune avevano quale loro presupposto e antecedente logico essenziale la delibera del Consorzio di Bonifica integrale Comprensorio Sarno n. 290 del 2017, a sua volta fondata su legittimi presupposti attinenti al grave stato di inquinamento in cui versava il canale consortile.

Con atto di intervento *ad opponendum* depositato in data 16 dicembre 2017, il Coordinamento Provinciale di Salerno delle Guardie Ambientali d'Italia deduceva come l'interruzione degli scarichi derivanti dagli opifici industriali siti nella zona

industriale di Fosso Imperatore fosse la ovvia e necessaria precauzione da adottare al fine di salvaguardare l'area.

Con ordinanza n. 705/2017, pubblicata in data 21 dicembre 2017, il Tribunale respingeva la domanda cautelare, richiamando le ragioni già diffusamente esposte nel precedente decreto presidenziale di rigetto dell'istanza di misure monocratiche.

La società ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti, contenente istanza di risarcimento del danno, depositato in data 12 luglio 2019, in relazione al quale si costituiva il Consorzio di Bonifica integrale Comprensorio Sarno in data 14 agosto 2019.

Il Consorzio eccepiva la tardività e l'irricevibilità della richiesta di risarcimento del danno, nonché l'improponibilità per difetto di giurisdizione, essendo competente il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Il Comune si difendeva sulla domanda risarcitoria affermando che gli impugnati provvedimenti inibitori adottati dal Comune di Nocera Inferiore avevano quale loro presupposto e antecedente logico essenziale e fondante la delibera del Consorzio di Bonifica integrale Comprensorio Sarno n. 290 del 27 ottobre 2017 di revoca del nulla osta idraulico, mentre il Consorzio, per parte sua, affermava che sulla domanda risarcitoria avrebbe in ipotesi potuto rispondere soltanto il Comune, essendo carente di legittimazione passiva il Consorzio stesso.

In data 20 ottobre 2022 il Consorzio depositava in giudizio la sentenza del Tribunale Civile di Nola n. 53/2020, con la quale era stato dichiarato il fallimento della società ricorrente.

In data 9 novembre 2022 il fallimento Power Wash depositava atto di intervento *ad adiuvandum*.

Il Comune e il Consorzio eccepivano l'intervenuta estinzione del presente giudizio, già automaticamente interrotto dal giorno di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento (21 ottobre 2020), avendo avuto il curatore conoscenza

del giudizio stesso da oltre un anno e mezzo, come comprovato dalla richiesta presentata al Tribunale in data 1° febbraio 2021 di autorizzazione alla nomina degli avvocati per il suo prosieguo.

Il fallimento replicava negando l'intervenuta estinzione alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 12154/2021, in cui si è affermato che: *“In caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 comma 2, c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima”*.

In occasione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Preliminare e assorbente appare l'esame della sollevata eccezione di estinzione del procedimento per tardiva riassunzione dello stesso.

A tal fine, si richiede una premessa di ordine generale sulla questione a monte, relativa alla corretta individuazione del *dies a quo* del termine per la riassunzione in caso di interruzione del giudizio a seguito di declaratoria fallimentare.

Va innanzitutto dato atto che l'orientamento sino ad ora prevalente della giurisprudenza amministrativa sembra riassunto in termini esaustivi dalla sentenza n. 2275/2021 del T.A.R. Lazio, in cui si legge: *“In base all'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c., se durante il processo la parte costituita tramite procuratore viene colpita da un evento che determina*

*la perdita della sua capacità di stare in giudizio, il procuratore costituito deve dichiarare l'evento in udienza o notificare la comunicazione alle altre parti. Dal momento dell'avvenuta dichiarazione o notificazione il processo è interrotto.*

*L'art. 43, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) detta tuttavia una disciplina speciale riguardante il fallimento, stabilendo che l'apertura di questo determina l'interruzione automatica del processo.*

*Questa disposizione è stata introdotta dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, ed è entrata in vigore a decorrere dal 16 luglio 2006.*

*Secondo la giurisprudenza, la novella legislativa ha comportato l'introduzione nell'ordinamento di una nuova ipotesi di interruzione automatica del processo, che si verifica cioè senza la necessità di alcuna dichiarazione o presa d'atto non appena viene dichiarato il fallimento di una delle parti.*

*Si sono pronunciate in tal senso, sia la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. un., 20 marzo 2008 n. 7443) che la Corte Costituzionale.*

*Quest'ultima, in particolare, ha chiarito che l'art. 43, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento, che si aggiunge alle ipotesi di cui all'art. 301 c.p.c. (morte o impedimento del procuratore) e di cui all'art. 299 c.p.c. (morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione); mentre in precedenza, anche nell'ipotesi di fallimento della parte, trovava applicazione la regola generale di cui all'art. 300, comma 2, c.p.c., in base alla quale, come visto, l'interruzione del processo derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore costituito (cfr. Corte Costituzionale sent. 21 gennaio 2010 n. 17).*

*Nella medesima pronuncia, la Corte, ribadendo un proprio consolidato orientamento riguardante le ipotesi di interruzione automatica, ha altresì affermato il principio secondo il quale, nelle suddette ipotesi, il termine per effettuare la riassunzione del processo interrotto, di cui all'art. 305 c.p.c., ha decorrenza diversa a seconda che si faccia riferimento alla parte colpita dall'evento interruttivo (la quale è a conoscenza della sua esistenza sin dal momento di verifica del medesimo) ovvero all'altra parte.*

*Nel primo caso il termine decorre dalla realizzazione dell'evento; nel secondo dal momento in cui la parte ne viene a conoscenza.*

*Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che l'art. 43, ultimo comma, del r.d. n. 267/1942, modificato dall'art. 41, comma 1, d.lg. n. 5/2006, ha introdotto un nuovo caso d'interruzione del processo (applicabile anche al processo amministrativo, stante la sua portata generale ed il rinvio effettuato dall'art. 79, comma 2, c. proc. amm. alle norme del codice di procedura civile) conseguente all'apertura del fallimento della parte, che si aggiunge alle ipotesi di cui all'art. 301 c.p.c. (morte o impedimento del procuratore) ed all'art. 299 c.p.c. (morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione); si tratta di un'ipotesi di interruzione automatica del processo, che si verifica cioè senza la necessità di alcuna dichiarazione o presa d'atto non appena viene dichiarato il fallimento di una delle parti; il termine per effettuare la riassunzione del processo decorre dal verificarsi dell'evento interruttivo (dichiarazione di fallimento) per la parte che ne è colpita, ovvero dalla sua conoscenza per l'altra parte.*

*Questi principi sono applicabili anche al processo amministrativo, stante la portata generale della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 43 della legge fallimentare (che non distingue fra processo civile e processo amministrativo), e stante il rinvio alle norme del codice di procedura civile effettuato dall'art. 79, comma 2, c.p.a. e, in precedenza, dall'art. 24, comma primo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; le quali peraltro, a differenza delle disposizioni contenute nel primo, stabiliscono espressamente che il termine per dare nuovo impulso al processo interrotto inizia a decorrere dal momento in cui la parte viene a conoscenza dell'evento interruttivo (si veda, per l'applicazione di questi principi al processo amministrativo, TAR Emilia Romagna Parma, 11 maggio 2010 n. 154).*

*Applicando queste regole al caso concreto, deve rilevarsi che il presente giudizio si è interrotto automaticamente dal giorno di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento di parte ricorrente, avvenuta in data 18.10.2019, depositata nel presente giudizio in data 25.02.2020; da tale momento, per la parte dichiarata fallita, è iniziato a decorrere il termine per dare nuovo impulso al processo.*



*Va dunque rilevato che, come ricordato in narrativa, la parte ricorrente non ha notificato l'atto di riassunzione del processo, ovvero l'istanza di fissazione udienza di cui all'art. 80 comma 2 c.p.a., nel termine trimestrale dalla conoscenza dell'evento interruttivo; pertanto, in applicazione delle disposizioni summenzionate il Collegio deve dare atto dell'estinzione del presente giudizio”.*

Le riportate conclusioni sono state, da ultimo, confermate anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2640 dell'11 aprile 2022.

In sintesi, tale orientamento, applicando *de plano* e dichiaratamente al processo amministrativo le norme processuali civilistiche, fa decorrere il termine (trimestrale) per riassumere il giudizio (automaticamente interrotto) dalla pubblicazione della sentenza di fallimento, ove a riassumere sia il curatore.

Da tale cornice si discosta parzialmente la recente pronuncia del T.A.R. Lombardia n. 319/2022, la quale chiarisce che: “*i) il codice del processo amministrativo, pur rinviando al codice di procedura civile per la disciplina della “interruzione” (articolo 79, co. 2, c.p.a.), detta, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, c.p.a., una regolazione completa ed autonoma del termine di riassunzione del processo interrotto, non coincidente con quella applicabile al processo civile (sull’autonomia della disciplina processuale amministrativa, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23.7.2019, n. 5188, e Consiglio di Stato, sez. V, 27.5.2014, n. 2713);*

*ii) in particolare, mentre in ambito amministrativo il dies a quo del termine di riassunzione viene ancorato alla “conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione” (articolo 80, co. 3, c.p.a.), in ambito civile, invece, detto termine decorre “dall’interruzione” del processo (articolo 305 c.p.c.);*

*iii) sebbene entrambe le disposizioni, prescindendo dal provvedimento giudiziale di dichiarazione dell’interruzione, regolino l’interruzione del giudizio come conseguenza automatica dell’evento cui l’ordinamento collega il relativo effetto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20.11.2011, n. 6730), in ambito amministrativo, il termine di riassunzione comincia a decorrere allorquando le altre parti abbiano avuto legale conoscenza dell’evento interruttivo, acquisibile mediante la relativa dichiarazione (ovvero, la certificazione o notificazione dell’evento).*

*Pertanto, la riassunzione deve ritenersi, nel caso di specie, tempestivamente effettuata dalla parte che vi provvede entro il termine di cui all'art. 80, co. 3, c.p.a., decorrente dalla data della conoscenza legale dell'evento".*

Ad avviso del Collegio, tale ultima pronuncia ha due meriti: in primo luogo, a differenza dell'orientamento precedentemente descritto, ha opportunamente e correttamente valorizzato l'autonomia della disciplina processuale amministrativa in tema di riassunzione del processo interrotto rispetto a quella civilistica; secondariamente (pur non dovendosi occupare di un caso di interruzione per fallimento) si è confrontata in modo espreso con i principi da ultimo affermati in proposito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Sotto tale ultimo profilo, tuttavia, le conclusioni cui giunge il Tribunale milanese non paiono pienamente soddisfacenti.

Si legge infatti nella sentenza quanto segue: *“Negli stessi termini può segnalarsi la recente statuizione delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione in relazione ad altra causa automatica di interruzione costituita del fallimento. Infatti, anche in tale ipotesi le Sezioni unite ritengono di far decorrere il termine di cui all'art. 305 c.p.c. dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo (pur automatico). Lo affermano all'esito di un percorso argomentativo particolarmente attento agli aspetti sistematici nonché alle esigenze di una tutela giurisdizionale effettiva, imposta anche dalla giurisprudenza della C.E.D.U. atteso che il principio di “sécurité juridique” secondo la declinazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione tende a garantire stabilità delle situazioni giuridiche e a favorire la fiducia nella giustizia, quali elementi fondamentali di uno Stato di diritto (C.E.D.U., 29.11.2016, Paroisse greco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie), così che il bilanciamento tra il diritto di accesso alla giustizia e la perdita della possibilità di esercizio dell'azione lascia agli Stati membri margini d'intervento (C.E.D.U., 17.1.2012, Stanev c. Bulgaria), ma evitando al contempo un eccesso di formalismo che minerebbe “l'équité de la procédure. Del resto, l'art. 6, par. 1, della C.E.D.U. garantisce l'accesso ad un giudice per la risoluzione delle controversie e si traduce, secondo il canone di effettività, non solo nell'affermazione astratta del*

*relativo diritto, ma nel poter conseguire “une solution juridictionnelle du litige”, altrimenti rivelandosi illusoria la previsione delle azioni senza che lo Stato si dia carico di “veiller à ce que la cause fasse l’objet d’une decision definitive à l’issue de la procedure judiciaire”, così doverosamente sostanziandosi “les garanties de procedure - equità, publicité et celerité - accordees aux parties” (C.E.D.U., 1.3.2002, Kutie c. Croatie)”.*

In tale passaggio il giudice milanese, pur giustamente sottolineando la *ratio* ispiratrice della recente decisione delle Sezioni Unite, ha ommesso di mettere in rilievo che la conclusione pratica cui si giunge applicando il principio ivi affermato si discosta nettamente dalla regola espressamente sancita nel codice del processo amministrativo.

Nella sentenza n. 12154/2021, il cui principio di diritto è stato già riportato in punto di fatto, le Sezioni Unite hanno infatti preso le mosse da una compiuta ricognizione della giurisprudenza (anche costituzionale) sul tema, partendo dall’assunto per cui *“la presa di conoscenza «in forma legale» dell’evento interruttivo automatico costituisce dunque il fatto cui ancorare il dies a quo del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo”* e finendo per constatare *“la obiettiva difficoltà di ricondurre ad unitaria formula la conoscenza legale, così da individuare ex ante gli atti partecipativi del fallimento e del suo effetto interruttivo”*.

Inoltre, è stata sottolineata la problematicità di stabilire una decorrenza diversa per il termine di riassunzione a seconda che si faccia riferimento al curatore o alla parte non colpita dall’evento interruttivo.

La soluzione ritenuta più idonea a superare le descritte difficoltà è stata individuata nel considerare la dichiarazione giudiziale di interruzione *“quale elemento indefettibile e generale costitutivo del dies a quo per la decorrenza del termine di riassunzione”*, apparendo tale soluzione quella che meglio tutela i *“valori-obiettivo di affidabilità, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione delle norme processuali costituenti «imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo» (Cass. s.u. 23675/2014)”*.

Quindi, alla luce di quella *ratio* di certezza delle situazioni giuridiche e di tutela del diritto di difesa delle parti, nonché per uniformità di soluzioni rispetto alle norme del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, le Sezioni Unite hanno sostenuto che *“la citata doverosità giudiziale della dichiarazione, pur integrando un segmento dei plurimi veicoli conoscitivi sinora praticati nella giurisprudenza delle forme di produzione di cui all'art. 305 c.p.c., prima ancora di connettersi in modo diretto alla scelta dell'art. 143 co. 3 CCII, esprime invero un dato di idoneità rappresentativa assoluta rispetto ad ogni altro mezzo partecipativo dell'evento interruttivo del processo, perché riunisce le qualità istituzionali della fonte privilegiata (il soggetto emittente) alla certezza dell'inerenza del fallimento esattamente al processo su cui quello incide”*.

In conclusione, hanno affermato che: *“il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 305 c.p.c. viene fatto coincidere con la produzione della conoscenza dell'evento interruttivo, secondo una formula legale che implica la dichiarazione giudiziale”*.

Così riassunti gli sviluppi argomentativi delle Sezioni Unite, appare evidente che la pedissequa applicazione del principio dalle stesse affermato al processo amministrativo finirebbe in realtà per stravolgere la formula univoca dell'art. 80 c.p.a.

Invero, secondo il comma 3 del citato art. 80: *“Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione”*.

La norma si incentra sulla conoscenza legale dell'evento interruttivo, peraltro (come riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite), *“definendo (...) i modi con cui è declinata la conoscenza stessa e così dettagliandone i bisogni di certezza”*.

Il riferimento espresso all'evento interruttivo (in sé considerato) pare ostacolare la riformulazione normativa che deriverebbe dalla trasposizione in ambito processuale amministrativo del principio di diritto delle Sezioni Unite, non potendosi far

coincidere nel processo amministrativo l'evento interruttivo con la dichiarazione di interruzione.

Occorre quindi a questo punto chiedersi, alla luce della norma richiamata, con cosa coincida la conoscenza legale dell'evento interruttivo per il curatore (il quale non è - ancora - parte del processo interrotto), compiendo uno sforzo ricostruttivo che assicuri la maggior tutela possibile (compatibilmente con il dato normativo) a tutte le necessità già evidenziate e cioè garanzia del diritto di difesa, consapevole conoscenza e tutela degli interessi pubblici collegati alla procedura concorsuale.

Ebbene, secondo questo Tribunale, l'unico atto tipico che consente di ancorare in modo inequivoco e temporalmente indiscutibile la decorrenza del termine di riassunzione alla conoscenza legale dell'evento interruttivo non può che essere per il curatore la sentenza dichiarativa di fallimento.

In conclusione, la questione posta in premessa va risolta individuando il *dies a quo* del termine per la riassunzione del processo da parte del curatore al momento della pubblicazione della sentenza di fallimento, questa essendo l'unica soluzione compatibile con l'esigenza, trasversale nell'ordinamento, di assicurare l'interpretazione delle norme processuali alla luce dei principi costituzionali di tutela del diritto di difesa di cui è espressione il concetto di conoscenza legale.

Calando tali coordinate ermeneutiche nella presente fattispecie, deve rilevarsi che il presente giudizio si è interrotto automaticamente dal giorno di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento di parte ricorrente, avvenuta in data 21 ottobre 2020.

Da tale momento, per la parte dichiarata fallita, è iniziato a decorrere il termine per dare nuovo impulso al processo.

Pertanto, non avendo il curatore provveduto a notificare l'atto di riassunzione del processo, ovvero l'istanza di fissazione udienza di cui all'art. 80 comma 2 c.p.a., nel

termine di cui all'art. 80 comma 3, in applicazione delle disposizioni summenzionate il Collegio deve dare atto dell'estinzione del presente giudizio.

In conclusione il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Referendario

Laura Zoppo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Laura Zoppo**

**IL PRESIDENTE**  
**Nicola Durante**

IL SEGRETARIO